



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 44/16/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE BASILICATA MATERA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELE BASILICATA MATERA”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA
N. 4 ANNO 2015 N°PROC. 04-15/DIRCOR/MON2015/RP)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, ed in particolare l’art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS, dell’1 dicembre 2015;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica*”

sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, preceduto da consultazione pubblica, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Puglia;

VISTA la Convenzione del 10 luglio 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota prot. n. 20150010683 del 17 giugno 2015, invitava la società Tele Basilicata Matera S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Tele Basilicata Matera*", a fornire copia della registrazione dei programmi trasmessi da quest'ultimo dal 1° giugno 2015 al 7 giugno 2015.

La società Tele Basilicata Matera S.r.l., con nota prot. n. 20150011882 del 17 giugno 2015 comunicava l'impossibilità di fornire le registrazioni limitatamente al periodo richiesto a causa di un problema tecnico alla scheda di acquisizione video.

Il CO.RE.COM. Puglia, con ulteriore nota prot. n. 20150012072 del 6 luglio 2015 richiedeva di fornire copia della registrazione dei programmi trasmessi da "*Tele Basilicata Matera*" dal 29 giugno 2015 al 5 luglio 2015 alla citata società, che trasmetteva il materiale richiesto in data 22 luglio 2015.

Il suddetto Comitato, dopo aver riscontrato che le immagini "visualizzate" nelle registrazioni pervenute relative ai programmi trasmessi dal 29 giugno al 5 luglio 2015 non sono fruibili per l'analisi, con atto CONT. N.4 ANNO 2015/N°PROC.04-15/DIRCOR/MON2015/RP del 12 novembre 2015, notificato in data 23 novembre 2015, contestava alla società Tele Basilicata Matera S.r.l. la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per aver irregolarmente conservato la registrazione dei programmi.

2. Deduzioni della società

La società Tele Basilicata Matera S.r.l., con nota del 27 dicembre 2015 (prot. CO.RE.COM. Puglia n. AL20160000265 dell'11 gennaio 2016), ha presentato memorie giustificative, rappresentando che da un'attenta verifica tecnica effettuata sull'attrezzatura in uso per la registrazione è stato rilevato un malfunzionamento della scheda video del computer a causa del quale la visione delle immagini registrate è possibile solo sul pc *recorder*, in quanto in fase di trasferimento dei file su altri computer si verificano anomalie di funzionamento che rientrano in una casistica rara e risultano difficilmente riscontrabili in fase di acquisizione dei dati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Sebbene all'esito dell'attività istruttoria, il CO.RE.COM. Puglia, con nota prot. n. 20160001816 del 28 gennaio 2016, abbia ritenuto di confermare la violazione contestata, non si ritiene di poter procedere all'irrogazione nei confronti della società Tele Basilicata Matera S.r.l. di una sanzione amministrativa per i fatti rilevati nell'atto di contestazione CONT. N.4 ANNO 2015/N°PROC.04-15/DIRCOR/MON2015/RP del 12 novembre 2015.

L'art. 3 comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, di cui all'allegato A) alla delibera n. 581/15/CONS prevede, infatti, che nei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. Nel caso in esame il CO.RE.COM. Puglia è venuto a conoscenza dell'impossibilità da parte della società Tele Basilicata Matera S.r.l. di fornire le registrazioni in data 17 giugno 2015, mentre l'atto di contestazione per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 risulta adottato soltanto in data 12 novembre 2015 e pertanto oltre il prescritto termine di novanta giorni. Peraltro, pur volendo considerare l'ulteriore attività procedimentale posta in essere nei confronti del fornitore del servizio media audiovisivo "*Tele Basilicata Matera*", si osserva che il CO.RE.COM. Puglia è venuto in possesso delle registrazioni richieste da parte della società Tele Basilicata Matera S.r.l. in data 22 luglio 2015 e pertanto l'attività preistruttoria risulta comunque essersi protratta oltre il prescritto termine di novanta giorni.

In proposito si osserva che sebbene il termine assegnato dal suddetto *Regolamento* non sia da ritenersi perentorio, il procedimento sanzionatorio non può protrarsi *ad libitum* con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione deve bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere posto in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento, fatto e circostanza a sua discolta (cfr. Consiglio di Stato 13 marzo 2015 n. 1330). Nel caso in esame, ai fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non va trascurato il termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990, né l'acquisizione degli elementi necessari all'accertamento della violazione in questione esige un'attività di verifica e monitoraggio di complessità tale da giustificare il protrarsi dell'attività preistruttoria oltre l'ordinario termine di novanta giorni.

Si ritiene, altresì, di dover valutare attentamente le giustificazioni addotte dalla società che nel riconoscere l'anomalia di funzionamento del dispositivo di registrazione "*nella sola fase di trasferimento dei dati su altri computer*", dichiara che l'apparecchiatura in uso per la registrazione del palinsesto "*permette la visione delle immagini registrate solo sul pc recorder*", attestando in tal modo, implicitamente, la tenuta - sebbene residente nell'apparecchiatura di registrazione - dell'archivio dei programmi in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990.

RITENUTO, pertanto, non potersi procedere nei confronti della società Tele Basilicata Matera S.r.l. all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 51, comma 1, *lett. d)*, comma 2, *lett. b)* e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Tele Basilicata Matera S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Tele Basilicata Matera*", con sede legale in Taranto, via Terni n. 21, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci